

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall'UFIT (OSEIC)

del 6 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 27 capoverso 2 lettera c e 27a capoverso 6 della legge federale del 24 marzo 2000² sul personale federale,

ordina:

Art. 1 Principio e scopo del trattamento dei dati

¹ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) gestisce sistemi informativi finalizzati a confrontare, consolidare a livello centrale e a completare con dati tecnici le informazioni concernenti il personale federale e il personale delle aziende vicine alla Confederazione provenienti da diverse fonti (servizi di elenchi).

² Questi servizi di elenchi servono a identificare le persone rilevate e a gestire apparecchiature tecniche, allacciamenti, dati di contatto e simili a esse attribuiti.

³ Servono esclusivamente a scopi interni alla Confederazione a eccezione della pubblicazione dei dati nell'Annuario federale.

Art. 2 Campo di applicazione personale

¹ Nei servizi di elenchi sono trattate informazioni sulle seguenti persone:

- a. collaboratori dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. collaboratori dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a OLOGA;
- c. collaboratori dei Servizi del Parlamento secondo il titolo quarto, capitolo 7 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento;

RS 172.010.59

¹ RS 172.010

² RS 172.220.1

³ RS 172.010.1

⁴ RS 171.10

- d. collaboratori del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti, sempreché la legislazione non preveda diversamente;
- e. collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione secondo gli articoli 7–22 della legge del 19 marzo 2010⁵ sull'organizzazione delle autorità penali;
- f. collaboratori della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali;
- g. persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale⁶;
- h. collaboratori delle autorità cantonali e comunali, qualora necessitino dei certificati digitali della Confederazione;
- i. persone esterne che svolgono attività per i servizi di cui alle lettere a–h.

² Inoltre, nei servizi di elenchi l'UFIT può trattare dati sui collaboratori delle seguenti aziende che sono regolarmente in contatto con i servizi di cui al capoverso 1:

- a. le Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 1998⁷ sulle Ferrovie federali svizzere;
- b. la Posta svizzera;
- c. la RUAG;
- d. la SUVA.

Art. 3 Categorie di dati

¹ Nei servizi di elenchi possono essere trattate le categorie di dati secondo l'allegato.

² Non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione né profili della personalità.

Art. 4 Provenienza dei dati

¹ L'UFIT riceve automaticamente i dati trattati nei servizi di elenchi dal sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) conformemente al capitolo 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁸ sulla protezione dei dati personali del personale federale.

² L'UFIT riceve i dati concernenti le persone non rilevate in BV PLUS dai servizi di cui all'articolo 2. Può ricevere tali dati automaticamente dai corrispondenti sistemi d'informazione del personale.

⁵ RS 173.71

⁶ RS 101

⁷ RS 742.31

⁸ RS 172.220.111.4

³ L'UFIT completa i dati con informazioni tecniche concernenti le apparecchiature, gli allacciamenti e simili attribuiti alle persone.

Art. 5 Organo responsabile

¹ L'UFIT è responsabile per:

- a. la gestione tecnica dei suoi servizi di elenchi;
- b. la sicurezza dei dati contenuti in tali servizi;
- c. il trattamento lecito dei dati contenuti in tali servizi.

² Le persone interessate esercitano il proprio diritto d'accesso ai dati presso l'UFIT, mentre esercitano i propri diritti di rettifica e di cancellazione presso il servizio del personale della propria unità amministrativa o organizzazione.

Art. 6 Accesso per la lettura dei dati

¹ Le categorie di dati contrassegnate da un asterisco che figurano nell'allegato possono essere consultate mediante una procedura di richiamo da tutte le persone i cui dati possono essere registrati nel sistema.

² Le categorie di dati non contrassegnate da un asterisco che figurano nell'allegato possono essere consultate all'interno dell'Amministrazione federale mediante una procedura di richiamo dalle persone autorizzate (amministratori).

Art. 7 Pubblicazione dei dati

L'UFIT trasmette alla Cancelleria federale i dati necessari alla pubblicazione dell'Annuario federale (art. 5 cpv. 1 e 2 dell'O del 29 ott. 2008⁹ sull'organizzazione della Cancelleria federale).

Art. 8 Inoltro dei dati ad altri sistemi

Tutte le categorie di dati possono essere automaticamente messe a disposizione dei sistemi d'informazione interni alla Confederazione per la ripresa e il confronto di dati, sempreché:

- a. il sistema corrispondente sia dotato di una base giuridica e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; e
- b. il sistema corrispondente sia stato notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza; fanno eccezione le collezioni di dati che non sottostanno all'obbligo di notifica secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

⁹ RS 172.210.10

¹⁰ RS 235.11

Art. 9 Accesso per la scrittura

¹ I dati personali e relativi ai rapporti con la Confederazione, nonché i dati di contatto sono trattati direttamente dal servizio del personale competente nel corrispondente sistema di gestione dati del personale.

² I dati tecnici sono trattati dalle persone competenti all'interno dell'UFIT.

³ L'UFIT rilascia diritti di scrittura solo per i sistemi e componenti di sistema ai quali la persona autorizzata deve avere accesso per svolgere la propria attività di servizio.

Art. 10 Conservazione e distruzione di dati

Se una persona non è più assoggettata al campo di applicazione della presente ordinanza, l'UFIT distrugge i suoi dati nei servizi di elenchi al più tardi 180 giorni dopo la cessazione di tale assoggettamento.

Art. 11 Inventario

L'UFIT tiene un inventario concernente:

- a. i suoi servizi di elenchi;
- b. i sistemi d'informazione da cui riceve dati automaticamente;
- c. i sistemi d'informazione a i cui sono trasmessi dati automaticamente.

Art. 12 Altro diritto applicabile

Per il resto si applica l'ordinanza del 22 febbraio 2012¹¹ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 29 ottobre 2008¹² sull'organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

Abrogato

¹¹ RS 172.010.442

¹² RS 172.210.10

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

6 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 3 cpv. 1)

Categorie di dati

Osservazione preliminare: per il significato degli asterischi () vedasi articolo 6.*

- a. Dati personali:
 1. Cognome*
 2. Nome*
 3. Appellativo*
 4. Titolo*
 5. Iniziali*
 6. Chiave per l'identificazione univoca della persona
 7. Professione*
 8. Lingua di corrispondenza*
- b. Dati relativi ai rapporti con la Confederazione:
 1. Rapporto di lavoro (interno/esterno)*
 2. Unità organizzativa*
 3. Futura attribuzione a un'unità organizzativa
 4. Numero personale
 5. Funzione*
 6. Designazione del posto*
 7. Identificazione del sistema RU da cui provengono i dati personali
 8. Data di entrata e data di partenza
- c. Dati di contatto:
 1. Luogo di lavoro e indirizzo postale*
 2. Numero dell'ufficio*
 3. Elementi dell'indirizzo professionale* come indirizzo di posta elettronica*, numero di telefono (rete fissa* e mobile*), numero di fax*, indirizzo VOIP*
 4. Elementi d'indirizzo degli incaricati esterni*
- d. Dati tecnici:
 1. Apparecchiature, allacciamenti e simili attribuiti alla persona
 2. Elementi dell'indirizzo, numero di identificazione e altri parametri tecnici delle apparecchiature, degli allacciamenti e simili
 3. Linguaggio del sistema delle apparecchiature, degli allacciamenti e simili
 4. Chiave pubblica dei certificati digitali*
 5. Gruppi di autorizzazioni
 6. Nomi per l'accesso ai sistemi IT

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

